

Regolamento Cimitero

Entrata in vigore

1. gennaio 1998

Approvazioni

Consiglio Comunale il 27.11.1997

Dipartimento delle Istituzioni 119-RE-5106 il 23.02.1998

REGOLAMENTO DEL CIMITERO DI IRAGNA

Capitolo 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 1 - Amministrazione e sorveglianza

1. L'amministrazione del cimitero è di competenza del Municipio.
2. La sorveglianza diretta del cimitero è affidata ad un impiegato comunale, il quale è pure responsabile della manutenzione. Provvede alle inumazioni ed alle esumazioni.
Le sue mansioni sono specificate dal particolare capitolato dei suoi compiti.

Art. 2 - Orari

1. L'orario di apertura al pubblico del cimitero è stabilito dal Municipio.
Per lavori inerenti alla posa o al restauro di lapidi, monumenti e altri segni funebri, il Municipio può eccezionalmente consentire l'accesso al cimitero oltre gli orari di apertura.
2. L'orario per lo svolgimento dei funerali è stabilito in accordo con il Municipio.

Art. 3 - Comportamento

1. L'accesso al cimitero è consentito alle persone che tengono un comportamento rispettoso.
2. E' vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato, se non quale ausilio alle persone invalide.

Art. 4 - Decorazioni

1. E' vietato deporre fiori o ornamenti di qualsiasi genere davanti ai loculi cinerari, salvo un semplice ornamento floreale nei primi 10 giorni dopo il funerale e durante la settimana di commemorazione dei defunti.
2. Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di sempreverdi a basso fusto, non sporgenti dal perimetro dello spazio concesso e non superiori all'altezza di cm. 80.
La vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.
3. I fiori recisi vanno posti in vasi; scatole, bottiglie o simili verranno rimossi.

Art. 5 - Segni funebri

1. La posa o la costruzione di lapidi, monumenti e tombe di famiglia è soggetta all'autorizzazione del Municipio.
2. La domanda di autorizzazione, da presentare in due copie, dev'essere accompagnata dal progetto, scala 1:10 con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare. L'autorizzazione è soggetta ad esclusivo giudizio del Municipio.
3. Al Comune non incombe nessuna responsabilità riguardo a guasti arrecati da terzi a lapidi, monumenti e altri segni funebri eretti nel cimitero.

Art. 6 - Costruzioni

1. Monumenti e lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero; fanno eccezione le piccole opere che, per la loro natura, non possono essere eseguite altrove. Nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre non è permesso nessun lavoro alle tombe.
2. Gli scarti edili dovranno essere immediatamente allontanati dal cimitero: il Comune, previa diffida, provvede a spese dei concessionari allo sgombero degli scarti non asportati.
3. Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti esterne del cimitero, come pure piantagioni ed opere che possono danneggiare il muro di cinta.

Capitolo 2 - COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Art. 7 - Composizione

1. Il cimitero si compone di:
 - a) campi per sepolture comuni di salme (art. 8);
 - b) campi per sepolture rinnovabili (art. 9);
 - c) campi per tombe di famiglia (art. 10);
 - d) loculi cinerari (art. 11).
2. Al Municipio, per esigenze di sistemazione o per altre ragioni d'interesse pubblico, è data facoltà di modificare la composizione del cimitero.

Art. 8 - Campi per sepolture comuni di salme

I campi per sepolture comuni di salme sono messi a disposizione dal Comune. Si suddividono in campi per adulti e in campi per bambini, di regola fino a 12 anni d'età.

Art. 9 - Campi per sepolture rinnovabili (salme)

1. I campi per sepolture rinnovabili di salme sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Nelle tombe possono essere inumate, dopo la salma, anche le ossa o le ceneri del coniuge, più le ceneri di un terzo defunto.

Art. 10 - Campi per tombe di famiglia

1. I campi per le tombe di famiglia sono concessi, a pagamento, dal Municipio.
2. Il concessionario è tenuto a far eseguire a proprie spese la sottostruttura. E' prescritta la posa di un monumento.
3. La sottostruttura deve essere terminata entro 2 anni dall'avvenuta concessione.
In caso contrario la concessione decade senza altre formalità.
4. Le norme esecutive per la sottostruttura sono emanate dal Municipio.

Art. 11 - Loculi cinerari

1. I loculi cinerari sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Nel loculo possono essere inumate anche le ceneri di un secondo defunto. Le ceneri destinate a essere inserite in loculi, devono essere racchiuse in apposite urne cinerarie in metallo o terracotta sigillate ermeticamente.
3. Non sono ammessi altri segni funebri, oltre all'iscrizione del nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia formato uniforme. Le spese per la sigillatura e la posa dei segni funebri sono a carico del concessionario.

Capitolo 3 - SEPOLTURE

Art. 12 - Diritto alla sepoltura

1. Nel cimitero sono accolte le salme e le ceneri di:
 - a) persone decedute nel comune;
 - b) persone domiciliate;
 - c) persone attinenti;
 - d) persone aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia;
 - e) persone aventi familiari domiciliati o sepolti a Iragna;
 - f) persone strettamente legate a Iragna a giudizio del Municipio;
 - g) persone provenienti da altri Comuni, la cui sepoltura è eccezionalmente autorizzata dal Municipio
2. Per familiari si intendono i parenti ascendenti, discendenti diretti, nonché collaterali di primo e secondo grado del defunto o del coniuge.

Art. 13 - Autorizzazione

1. Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
2. Di regola le inumazioni sono fatte di giorno.
3. L'assegnazione dei posti in ciascun campo o loculo cinerario spetta al Municipio.
4. In casi eccezionali, su richiesta dei parenti, il Municipio può derogare sull'assegnazione dei posti.

Art. 14 - Feretri

1. Un feretro può contenere una sola salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato deceduti al parto.
2. Per le inumazioni nei campi comuni è prescritto l'uso di feretri esclusivamente in legno dolce, di spessore non superiore ai cm. 3.
Eccezioni possono essere concesse dal Municipio (casse di zinco per decessi all'estero o altri casi particolari).
3. Nelle tombe di famiglia, le salme devono essere racchiuse in casse metalliche sigillate e munite delle apposite valvole di spurgo.

Capitolo 4 - ESUMAZIONE E CAMERA MORTUARIA

Art. 15 - Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia.
Tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti.
3. Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, salvo in caso d'inchiesta giudiziaria.
Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione, richiedono la presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Art. 16 - Spurgo

1. Il posto liberato dall'esumazione torna a disposizione del Municipio, senza diritto di rimborso delle tasse pagate.
2. Le ceneri o le ossa rinvenute sono di regola raccolte e inumate.
3. Su richiesta dei superstiti, le ceneri o le ossa rinvenute possono essere inumate nei loculi rispettivamente nelle tombe loro concesse.

Art. 17 - Camera Mortuaria

1. Nella camera mortuaria sono deposte, in attesa dei funerali, le salme delle persone aventi diritto di sepoltura a Iragna, conformemente all' art. 12. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la deposizione di salme provenienti da altri Comuni.
2. Il Municipio provvederà alla sorveglianza delle salme, qualora la stessa non potesse essere assicurata dai superstiti.
3. Il Municipio regola l'accesso, la pulizia e la disinfezione della camera mortuaria.
4. Eventuali spese straordinarie di trasporto, pulizia, disinfezione, assistenza fornita dal personale comunale, sono a carico dei superstiti.

Capitolo 5 - CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 18 - Procedura

1. La domanda di concessione va inoltrata al Municipio, indicando tipo e luogo della sepoltura richiesta, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto, come pure indirizzo del richiedente.
2. In presenza di più richiedenti, il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione. Uno dei titolari verrà designato rappresentante dei concessionari.

Art. 19 - Valenza

1. La concessione corrisponde ad un diritto d'uso, che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito alcun diritto reale.
2. In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne facessero richiesta.
3. La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche regolamentari, che non danno diritto a indennità o alla retrocessione delle tasse.
4. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata determinata dall'atto di concessione, scadono decorsi cinquant'anni dal loro rilascio.

Art. 20 - Sistemazioni

1. Per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero o per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella, o loculo concesso.
2. Al concessionario viene assegnata una parcella equivalente: le opere di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento sono a carico del Comune.

Art. 21 - Rinnovo

1. Il rinnovo può essere chiesto anche da interessati non titolari della concessione; essi divengono concessionari invece dei primi.
2. Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa i titolari e, per quanto possibile, gli altri superstiti.
3. Tale avviso vale quale invito allo sgombero dei monumenti ed accessori alla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata. Il Municipio provvede allo sgombero, a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza, diventando proprietario del materiale sgomberato. In assenza di altre richieste le ceneri o le ossa vengono inumate.
4. Per le tombe o i loculi dove sono state deposte ceneri o ossa di un altro defunto, il rinnovo è calcolato partendo dalla data d'inizio della prima concessione.

Art. 22 - Manutenzione e conservazione

1. Per tutta la durata della concessione, monumenti e segni funebri sono di proprietà dei concessionari, cui spetta l'obbligo di manutenzione e conservazione.
Qualora tale obbligo fosse disatteso, il Municipio invita, per quanto possibile, i superstiti a subentrare nella concessione.
Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati in uno stato indecoroso. I monumenti e segni funebri sgomberati divengono proprietà del Comune. Le ceneri o le ossa vengono inumate.

Capitolo 6 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 - Tasse, generalità

1. Le tasse base di concessione e di rinnovo fissate dall'art. 24 valgono per le persone defunte domiciliate.
2. Per le persone defunte non domiciliate, ma attinenti di Iragna, le tasse base di concessione e di rinnovo sono aumentate del 50 %. Per le persone defunte non domiciliate, né attinenti di Iragna l'aumento è del 100 %.
3. Il Municipio può adeguare al rincaro le tasse stabilite all' art. 24.
4. Le tasse delle concessioni esistenti vengono adeguate alla prossima scadenza.

Art. 24 - Termini, dimensioni, tasse di concessione

Termini, dimensioni e tasse di concessione sono regolate come segue:

	<i>CONCESSIONE</i>		<i>RINNOVO</i>		<i>DIMENSIONI, ml</i>			<i>CORDONATE SEGNI FUNEBRI</i>
	<i>Durata</i>	<i>Tassa</i>	<i>Durata</i>	<i>Tassa</i>	<i>Lung.</i>	<i>Largh.</i>	<i>Prof.</i>	
a) campi per sepolture comuni di salme	20 anni	--	non rinnovabile		1.80	0.80	1.80	altezza massima ml. 1.50
- bambini	20 anni	--	non rinnovabile		1.50	0.60	1.50	altezza massima ml. 1.50
b) campi per sepolture rinnovabili	20 anni	fr. 300.--	altri 20 anni	fr. 300.--	1.80	0.80	1.80	altezza massima ml. 1.50 cordonate di delimitazione obbl.
c) campi per tombe di famiglia	50 anni	fr. 3'500.--	ogni 30 anni	fr. 3'500.--	3.00	2.50		altezza massima ml. 1.50
	50 anni	fr. 2'500.--	ogni 30 anni	fr. 2'500.--	2.30	1.90		
	50 anni	fr. 1'200.--	ogni 30 anni	fr. 1'200.--	1.80	0.80		
d) loculi cinerari 2.a urna	20 anni	fr. 400.--	ogni 20 anni	fr. 400.--	0.40	0.40		
		fr. 200.--	ogni 20 anni	fr. 200.--				

Nei campi comuni le tasse di concessione per attinenti non domiciliati ammontano a fr. 100.--, per non attinenti non domiciliati a fr. 200.--.

Segni funebri prescritti, uniformi, sono forniti dalla ditta che il Municipio designerà con ordinanza particolare; le spese sono a carico del richiedente.

Art. 25 - Disposizioni finali e penali

1. Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. Le concessioni rilasciate conformemente al Regolamento del cimitero del 12 marzo 1970 conservano la loro validità fino alla loro scadenza. Per il rinnovo valgono le nuove norme.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento è punito con una multa da fr. 50.-- a fr. 5'000.--. Sono riservate le azioni penali e civili contro i contravventori.
4. Ottenuta l'approvazione del Consiglio Comunale e del Dipartimento cantonale competente, il Municipio determina l'entrata in vigore del presente regolamento.

Approvato dal Consiglio comunale il 27 novembre 1997

Approvazione del Dipartimento delle Istituzioni il 23 febbraio 1998.

